



COMUNE DI MONCALVO

Ufficio Tecnico Unione "Terre del Tartufo"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO LE VALLETTE DI MONCALVO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI MONCALVO

Art. 1	- Oggetto.....	3
Art. 2	- Durata	4
Art. 3	- Attività.....	4
Art. 4	- Modalità	6
Art. 5	- Personale	9
Art. 6	- Responsabilità.....	9
Art. 7	- Tutela dei lavoratori	10
Art. 8	- Impianti	10
Art. 9	- Contributo	11
Art. 10	- Aggiornamento del contributo.....	11
Art. 11	- Fideiussioni	12
Art. 12	- Cessione e subaffidamento	12
Art. 13	- Decadenza dalla convenzione.....	12
Art. 14	- Clausola penale	13
Art. 15	- Recesso	13
Art. 16	- Spese.....	13
Art. 17	- Foro competente	13
Art. 18	- Disposizioni finali.....	13

L'anno duemilaventicinque il giorno xxxxxxxx del mese di xxxxxxxx nella Residenza Municipale,

PREMESSO

- che l'Associazione o società sportiva dilettantistica, anche in forma associata, di seguito Associazione, ha, tra le proprie finalità, quella dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, e che a tal fine è dotata di capacità operativa adeguata;
- che l'Associazione o società sportiva dilettantistica, anche in forma associata, ha per scopo l'esercizio di attività sportive, ricreative e in particolare la formazione, la preparazione, la gestione, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività sportive in genere;
- che con deliberazione del consiglio comunale n. 2 in data 18 febbraio 1999, esecutiva, è stata approvata la "Riorganizzazione gestionale del Centro Polisportivo Comunale. Approvazione del Regolamento per l'utilizzo. Scelta delle norme di gestione e conduzione.";
- che l'art. 2 del citato Regolamento prevede che le modalità di gestione siano realizzate, conformemente ai disposti contenuti nello Statuto Comunale per la partecipazione e la valorizzazione delle forme associative sociali-sportive e ricreative operanti sul territorio comunale, al fine di realizzare una gestione partecipata con la collaborazione di soggetti quali i sodalizi e le associazioni locali operanti senza finalità di lucro e rappresentati a livello comunale, che sono anche utilizzatori degli stessi impianti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del.... è stato approvato l'atto di indirizzo per la concessione degli impianti sportivi "Le Vallette" di Moncalvo, nonché il presente schema di convenzione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e dell'art. 181 del d.lgs 36/2023 - periodo 01/01/2026 - 31/12/2030 e redatto il Piano Economico Finanziario (PEF);
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. del sono stati approvati i seguenti documenti: avviso pubblico finalizzato all'individuazione di associazione o società sportiva dilettantistica, anche in forma aggregata, per la gestione in concessione del centro sportivo "Le Vallette", ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e dell'art. 181 del d.lgs 36/2023 - periodo 01/01/2026 - 31/12/2030, e suoi allegati;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. del è stata indetta procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto gestore del Centro Sportivo "Le Vallette" di Moncalvo;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. del è stato individuato il gestore del Centro Sportivo "Le Vallette" di Moncalvo;

Ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

1. Forma oggetto della convenzione la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Moncalvo, ubicati in località "La Valletta", via Giovanni Gorla n. 2 come evidenziati nella planimetria allegata alla presente convenzione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione deve gestire gli impianti allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.
3. I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile.

Art. 2 – Durata.

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dal 1 gennaio 2026 con scadenza 31 dicembre 2030.
2. In ogni caso, la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.
3. A prescindere dalla sua rinnovazione, l'Associazione, su richiesta del Comune, sarà tenuta a proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alle medesime condizioni ivi contenute, per un periodo di norma non superiore a sei mesi.

Art. 3 – Attività.

1. L'Associazione si obbliga:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta;
- b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- c) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- d) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- e) ad applicare riduzioni delle tariffe, con le modalità stabilite con deliberazione del consiglio comunale, nei confronti di persone fisiche, gruppi organizzati o altre Associazioni sportive locali che le richiedano, nel rispetto dell'orario di utilizzo scolastico delle palestre, per l'utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 18 anni;
- f) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- g) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, essendole per ciò consentito di fruire esclusivamente delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- h) a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie e indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione, ivi analiticamente indicati, nonché gli altri interventi da questa non espressamente posti a carico del Comune;
- i) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- j) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

k) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;

l) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia e di telefono;

m) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria nelle palestre e dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;

n) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, e a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;

o) a redigere lo stato di consistenza degli immobili, dei mobili e delle relative pertinenze entro venti giorni dall'inizio delle attività, previo avviso scritto da far pervenire al Comune, almeno sette giorni prima, in giorno concordato con il responsabile dell'ufficio tecnico del comune ed in contraddittorio con quello;

p) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;

q) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

r) a presenziare ad un incontro annuale tra le altre Associazioni sportive locali, i gruppi sportivi non organizzati in associazione e le singole persone fisiche praticanti attività sportive, e il comune interessato, al fine di definire e risolvere le eventuali problematiche in merito all'utilizzo degli impianti.

Le utenze e la manutenzione ordinaria dell'immobile adibito ad alloggio del manutentore/custode sono a carico dell'Associazione.

2. Sono a carico del Comune le utenze di acqua, luce e gas. In caso di gravi scostamenti dall'importo medio annuo non giustificabile da oscillazioni del costo della materia prima e/o dagli indici di inflazione, il comune può richiedere all'Associazione un rimborso pari allo scostamento rilevato.

3. Sono inoltre a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;

b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree, seminagione dei prati e loro concimatura straordinaria;

c) tinteggiatura generale esterna e interna, verniciatura generale di recinzioni e cancellate nonché il ripristino delle stesse;

d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;

e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, fari su campi principali calcio e hockey, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;

f) rifacimenti estesi e nuove costruzioni di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni. Ogni altro intervento non ricompreso in quelli indicati a carico all'Associazione. Ove si verificasse l'esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune, l'Associazione dovrà darne avviso scritto al Comune, con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell'ente obbligatovi ai sensi della presente convenzione;

g) manutenzione straordinaria scarichi fognari ed impianto elettrico.

Ogni altro intervento non ricompreso in quelli indicati a carico all'Associazione. Ove si verificasse l'esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune, l'Associazione dovrà darne avviso scritto al Comune, con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo

pongono a carico dell'ente obbligatovi ai sensi della presente convenzione;

h) la manutenzione straordinaria dell'immobile adibito ad alloggio del manutentore/custode.

4. I beni mobili e immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere rifiutati dall'Associazione, con facoltà del Comune di rivalersi sulla fideiussione. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili contenuti, deve essere redatto, a cura dell'Associazione ed in contraddittorio con il responsabile del comune, processo verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.

5. La proprietà ed il valore dei beni di cui al comma precedente risulta dall'inventario redatto dal Comune o, se essi non siano ivi riconosciuti, dallo stato di consistenza redatto ai sensi della presente convenzione a cura dell'Associazione. Ove l'Associazione, in violazione delle prescrizioni della presente convenzione, non abbia redatto lo stato di consistenza, proprietà, valore e stato di conservazione risulteranno da insindacabile dichiarazione del responsabile del Comune.

6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l'associazione potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi - tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte dell'associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione degli impianti e delle attività.

7. È obbligo dell'Associazione fornire annualmente un prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

8. L'Associazione è tenuta a effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a questa a carico del Comune, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 4 – Modalità.

1. L'Associazione è tenuta a provvedere:

a) alle operazioni **periodiche** o **occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

a1) *in generale*, nella:

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta dell'erba (smaltimento a carico del Comune), irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- annaffiamento, concimazione, sfalcio e segatura dei campi da gioco e pulizia nei campi da tennis;
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali, disinfettanti, cloro, lubrificanti, detersivi, accessori igienici, suppellettili, ecc.;

a2) *per gli impianti elettrici*, nella:

- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge, con onere di comunicazione al Comune per interventi di manutenzione straordinaria

a3) *per l'impianto igienico-sanitario*, nella:

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti, compresi servizi igienici dietro le tribune del campo calcio (lavandini, turchi, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

a4) *per l'impianto antincendio*, nel:

- ricarica degli estintori;

a5) *per i locali accessori*, nel:

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e dei tre blocchi spogliatoi, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento; piccole manutenzioni;

a6) *per il campo da hockey* nel:

- spazzolamento bisettimanale,
- pulizia delle condotte di drenaggio del campo e delle aree cortilizie, eventualmente ostruite;

b) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti: b1) *per la palestra*, nel:

- lavaggio e pulizia del campo di gioco con prodotti ed attrezzature adeguati al tipo di pavimentazione;
- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi due volte al dì con l'ausilio di idonei prodotti per l'igiene;
- montaggio e smontaggio della rete da pallavolo secondo i turni d'utilizzo;
- accensione dell'impianto termico e di illuminazione;

b2) *per il campo da hockey* nella:

- manutenzione del campo;
- pulizia alla fine di ogni turno di gioco;
- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al dì;
- prenotazione campo, accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione notturna;

b3) *per i campi da calcio*, nella:

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al dì;
- accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

b4) *per le piste polivalenti*, nella:

- apertura e chiusura, con accensione dell'impianto di illuminazione notturna quando richiesto;

c) alle operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

c1) *per le palestre*, nel:

- lavaggio con idonei detergenti del campo da gioco;
- pulizia delle tribune, degli ingressi e di tutti i locali accessori;

- verifica e riordino di tutte le attrezzature;

c2) per il campo da hockey nel:

- spazzolatura, manutenzione porte, sistemazione delle righe, della rete, ecc.;
- disostruzione delle condotte di drenaggio dei campi;

c3) per i campi da calcio, nella:

- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana;
- sfalcio e raccolta dell'erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

c4) per le aree interne ed esterne, nella:

- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori;

d) alle operazioni mensili di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

d1) per le palestre e gli spogliatoi degli impianti da calcio, nel:

- lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele;
 - verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari;
 - sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate;
 - controllo e verifica dell'efficienza delle docce, turchie, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
 - pulizia dei filtri dell'aria
- scambiatori di calore;

d2) per i campi da calcio, nelle:

- riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco;

e) alle operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

e1) per la palestra e per gli spogliatoi, nel:

- rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;
- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;

e2) per il campo da hockey nel:

- verniciatura dei montanti della rete e dei piantoni della recinzione;

e3) per i campi da calcio, nel:

- semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nel periodo di riposo dei campi (autunno, primavera, fine campionati);
- concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera);
- stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
- rullatura nel periodo invernale e primaverile;
- diserbo nel periodo primavera-estate;

e4) per le aree esterne ed interne, nella:

- diserbo annuale, ove necessario;
- concimazione, due volte all'anno;
- regolazione e pulizia di piante e siepi;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti.

2 L'Associazione dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe determinate dal Comune tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.

3 L'accertamento della riscossione di tariffe diverse da quelle prescritte, anche se di esse inferiori, comporterà l'immediata ed automatica risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

4 L'Associazione è tenuta a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività.

5 L'Associazione è tenuta a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività.

6 La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, e include la fornitura degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari, richiesti dal responsabile.

7 È fatto divieto all'Associazione di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile del comune.

8 L'Associazione è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

9 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Associazione dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del comune, previa consultazione con il responsabile dell'Associazione.

Art. 5 – Personale.

1 L'Associazione è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche quanto alla custodia degli alunni nel periodo di utilizzo da parte delle scuole.

2 Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dall'Associazione, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del Presidente dell'Associazione.

3 Il personale di cui sopra dovrà essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

4 L'Associazione è tenuta a consegnare al responsabile del servizio del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Art. 6 – Responsabilità.

1 L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

2 A tal fine, l'Associazione è tenuta a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile

verso terzi, compreso il Comune, con massimali di garanzia non minori di € 1.000.000,00 per sinistro, con limite di € 700.000,00 per danni a persone e € 300.000,00 per danni a cose.

Art. 7 – Tutela dei lavoratori.

1 Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Associazione ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2 L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3 L'Associazione si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'Associazione anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'Associazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

4 In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del contributo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

5 Il pagamento all'Associazione delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Associazione non potrà opporre eccezioni al comune interessato, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

6 L'associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono assicurati contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con polizze stipulate con.....

Art. 8 – Impianti.

1 L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini del Comune.

2 Il Comune si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole medie, elementari, materne ed i centri estivi per le attività che intendono organizzare in proprio o patrocinare con l'istituzione scolastica a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

3 Il Comune si riserva di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico ad essi esclusivamente spettante, l'uso di spazi esterni e/o strutture previo accordo con l'Associazione relativamente al periodo e modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.

4 Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l'anno. Gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell'uso scolastico e sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni giorno. Tali orari verranno concordati fra il Comune e l'Associazione sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti.

5 Restano a carico dell'Associazione tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

6 L'Associazione prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Comune ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del quale, con l'accettazione della presente convenzione, dichiara di conoscere il contenuto.

7 L'Associazione è titolare degli impianti sportivi oggetto della gestione affidata, ed è tenuta a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

8 L'Associazione è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuta a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio all'unione o al comune aderente interessato ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 9 – Contributo.

1 Il Comune, si impegna a versare all'associazione una somma annuale di euro (€), oltre I.V.A., come si evince dal Piano Economico Finanziario (PEF), che ne determina la consistenza annuale.

2 Il legale rappresentante dell'associazione dichiara che il contributo di cui al comma 1. è preordinato al rimborso delle spese sostenute dall'associazione medesima per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, commisurato al disavanzo fra costi e ricavi della gestione.

3 Ove la decorrenza iniziale delle attività ricomprese nella presente convenzione fosse posticipata, ed in ogni caso di variazione della durata della convenzione stessa, il relativo contributo sarà ragguagliato proporzionalmente.

4 Il contributo sarà erogato dall'Amministrazione al Concessionario in rate trimestrali uguali (salvo eventuale adeguamento che verrà riconosciuto a saldo con l'ultima rata), scadenti rispettivamente il primo giorno di ogni trimestre di ogni anno solare, con l'eccezione dell'ultima rata che avrà scadenza 31 dicembre 2030.

5 Il contributo sarà liquidato dal responsabile del servizio finanziario del Comune, in competente bollo, numerate progressivamente, ed accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il presidente dell'associazione attesta che il rateo dovuto corrisponde a spese effettivamente sostenute.

5 Spettano inoltre all'Associazione:

- a) i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe annualmente deliberate dal Comune per l'uso degli impianti, tariffe deliberate per l'anno 2026 come da prospetto allegato alla presente convenzione sub "B";
- b) i proventi derivanti dalla gestione del circolo bar.

6 La riscossione dei proventi sarà effettuata secondo le norme fiscali e tributarie vigenti. Del valore delle riscossioni, l'Associazione deve dare comunicazione annuale al Comune, e, comunque, ogniqualvolta detto ente lo richieda.

Art. 10 – Aggiornamento del contributo.

1 Il contributo che il comune si è impegnato a versare all'associazione è suscettibile di adeguamento, previa deliberazione del consiglio dell'ente, a cagione di comprovate variazioni dei costi subiti per lo svolgimento delle attività di promozione sportiva e ricreativa istituzionalmente perseguite dall'associazione medesima.

2 L'aggiornamento dovrà essere richiesto dall'associazione e sarà accolto o negato sulla base di una oggettiva valutazione della congruità e dell'entità delle variazioni effettive dei costi.

3 La richiesta di aggiornamento dovrà essere formulata sulla base delle variazioni delle tariffe, se trattasi di prezzi imposti o comunque applicati da imprese agenti in regime di monopolio, anche locale, rilevate nell'anno solare antecedente.

4 L'aggiornamento di cui al comma 3 si applicherà soltanto in funzione delle variazioni documentate delle tariffe dianzi indicate. La prima revisione potrà essere richiesta con riferimento alle variazioni delle tariffe intervenute nel primo anno di durata della presente convenzione, fermo restando quanto

previsto dal presente articolo.

Art. 11 – Fideiussioni.

1 A garanzia della restituzione dei beni in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene costituita una adeguata fideiussione per un importo di euro diecimila (10.000/00).....
.....
.....

2 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del comune.

3 In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dalla presente convenzione, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'Associazione sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

Art. 12 – Cessione e subaffidamento.

1 È vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione, a pena della sua nullità.

2 È ammesso il subaffidamento delle attività oggetto della presente convenzione, a condizione che:

- a) l'Associazione provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso il Comune prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) che il subaffidatario sia iscritto al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura per l'esecuzione delle attività subaffidatagli, e che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'attività oggetto del subaffidamento;
- c) che non sussista, nei confronti del subaffidatario, ove necessario in relazione al valore del subcontratto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 13 – Decadenza dalla convenzione.

1 La presente convenzione decadrà di diritto, per:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di un mese consecutivo o 2 mesi totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- e) mancato controllo circa il divieto di subaffidamento dell'utilizzazione degli impianti da parte di un utente a terzi;
- f) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
- g) cessione della convenzione o subaffidamento vietato;
- h) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- i) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto, o, in mancanza di espressa previsione, imposto con apposita comunicazione del comune;

2 Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Art. 14 – Clausola penale.

1 Salva la decadenza della convenzione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Associazione dovrà corrispondere le penali:

a) di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del comune, nell'esecuzione di intervento posto a carico dell'Associazione ai sensi della presente convenzione;

b) di 50,00 euro, per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento dell'aria nelle palestre e dell'acqua e dell'aria negli spogliatoi e nei servizi igienici;

c) di 50,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o degli ospiti;

d) da 50,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua decadenza.

2 Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del servizio del Comune.

3 Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire, d'ufficio, in danno all'Associazione, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la predetta Associazione, appositamente diffidata, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

4 È facoltà del Comune valersi delle polizze fideiussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni attribuiti all'Associazione.

Art. 15 – Recesso.

1 Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di quattro mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

2 L'Associazione potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di quattro mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. Il recesso comporterà comunque la rinuncia alla riscossione dell'ultima rata maturata.

Art. 16 – Spese.

1. La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in misura proporzionali, ai sensi dell'art. 9 della tariffa - parte I - allegata al D.P.R. 26.04.1996 n. 131, e successive modificazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Associazione

Art. 17 – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Vercelli.

Art. 18 – Disposizioni finali.

1 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme

vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Per l'associazione

Il Presidente

Per il Comune di Moncalvo

Il Sindaco



Città di Moncalvo

COMUNE DI MONCALVO

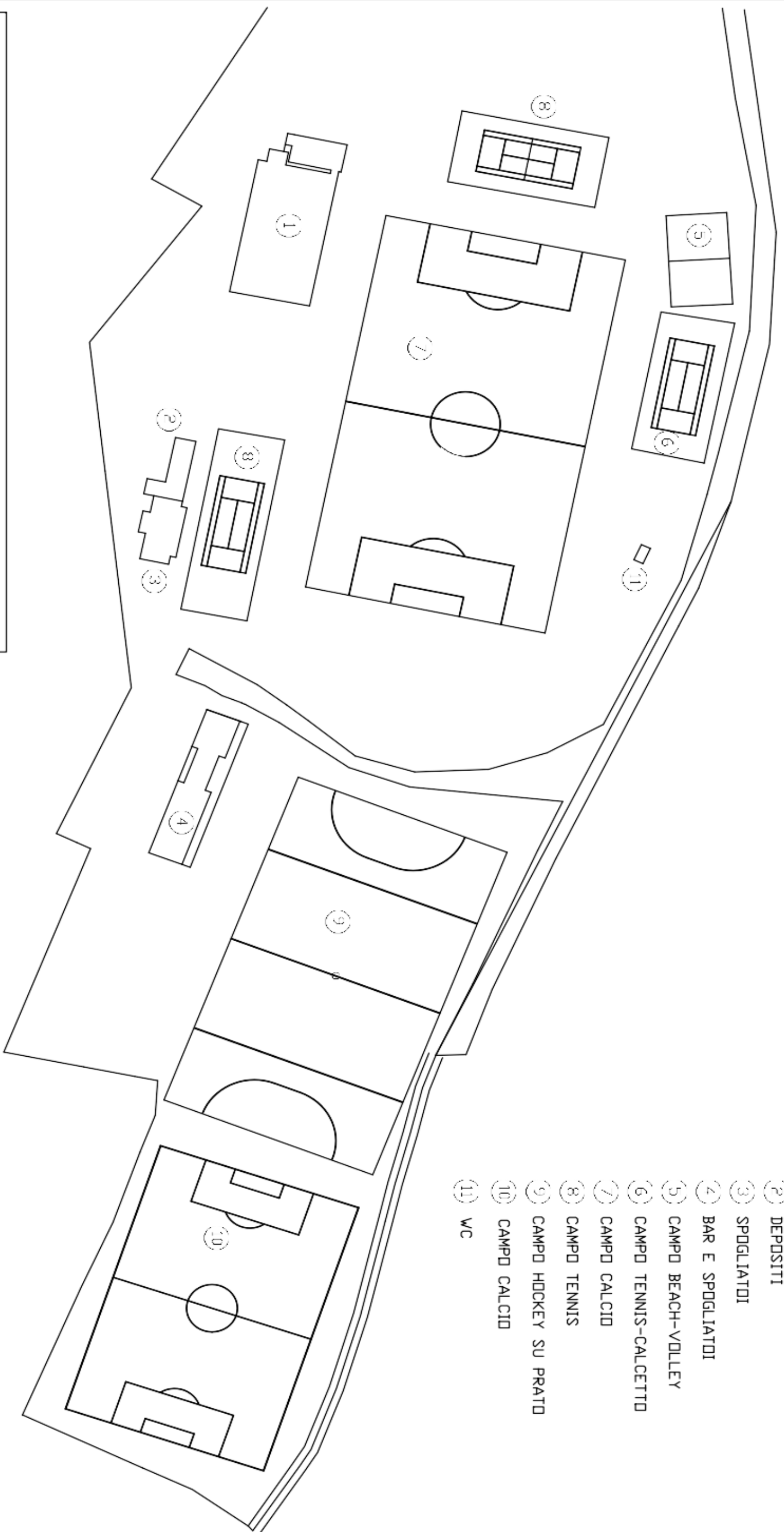
Provincia di Asti

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

ANNO 2026

Palestra	Senza riscaldamento	Con riscaldamento
Uso calcetto/volley	40,00/h.	50,00/h.
Uso tennis	40,00/h.	50,00/h.
Campo calcio in erba a 11	Senza illuminazione	Con illuminazione
	€110,00/h	€150,00/h.
Campo calcio a 7	€35,00/h.	€50,00/h.
Campo hockey	€110,00/h	€150,00/h.
Campo tennis	€ 12,00/h.	non prevista
Campo Beach volley	€18,00/h.	€25,00
Campo polivalente Uso tennis		
Campo polivalente uso calcetto		

Palestra società	Senza Riscaldamento €12,00/h.	Con Riscaldamento €12,00/h.
Campo calcio in erba a11 società allenamento e campionato	Senza illuminazione €15,00/h.	Con illuminazione maggiorazione di €15,00/h. 4 torri al 50%
Campo calcio a 7 società	Senza illuminazione €7,00/h.	Con illuminazione €7,00/h.
Campo calcio a 7 privati tesserati società pagato dalla società	Senza illuminazione €13,00/h. venduto minimo 1,30m.	Con illuminazione €20,00/h.venduto minimo 1,30m
Campo hockey società	Senza illuminazione €8,00/h.	Con illuminazione €8,00/h.
Campo beach volley società	Senza illuminazione €9,00/h.	Con illuminazione €15,00/h.



LEGENDA

- 1 PALESTRA E SPOGLIATOI
- 2 DEPOSITI
- 3 SPOGLIATOI
- 4 BAR E SPOGLIATOI
- 5 CAMPO BEACH-VOLLEY
- 6 CAMPO TENNIS-CALCETTO
- 7 CAMPO CALCIO
- 8 CAMPO TENNIS
- 9 CAMPO HOCKEY SU PRATO
- 10 CAMPO CALCIO
- 11 WC

Comune di MONCALVO
 PIANIMETRIA IMPIANTI SPORTIVI
 Via G. GORRIA 2



